



# COMUNE DI URAGO D'OGGIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Alliegato alla deliberazione di C.C. n°10 del 15/3/1996

## REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONCORSO DEL COMUNE NELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI

### Articolo 1

La strada vicinale (o poderale o di bonifica) è per definizione una strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico (ex punto 52 dell'articolo 3 del D.lgs n°285/92, come modificato dall'articolo 3 del D.lgs n°360/93).

### Articolo 2

Le strade vicinali sono assimilate, ai fini del codice della strada, alle strade comunali (lettera d dell'articolo 2, VI comma, del D.lgs. n°285/92).

### Articolo 3

Competono al Comune: il potere - dovere di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, il concorso nelle spese di manutenzione e di gestione, il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze.

### Articolo 4

Il concorso del Comune circa le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione è obbligatorio nel caso di strade vicinali pubbliche, mentre è facoltativo nel caso di strade vicinali private.

### Articolo 5

La partecipazione economica del Comune nel caso di strade vicinali pubbliche va da 1/5 (un quinto) sino alla metà della spesa secondo l'importanza della strada.

Nel caso invece di strade vicinali private l'Ente può intervenire in misura non eccedente il quinto della spesa.

### Articolo 6

La compilazione dell'elenco delle strade vicinali rappresenta il presupposto ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.